COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

(Provincia di Potenza) <u>CIG n. 4545614755</u> CUP n. B68J12000210004

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE "BEPPE SABINO".

"Allegato B – CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI"

Capo I Norme generali

Art. 1

Oggetto

Oggetto dell'appalto è la gestione del servizio di manutenzione del campo di calcio comunale "Beppe Sabino", per un importo complessivo a base d'asta per il periodo di 12 (dodici) mesi pari ad € 10.000,00 oltre IVA come per legge.

La gestione riguarda anche i locali, le attrezzature e le pertinenze, inclusi nel perimetro della recinzione degli impianti stessi e comunque insistenti sull'area di proprietà comunale.

Art. 2 Finalità del servizio

Il servizio è finalizzato a garantire l'utilizzo di tale struttura sportiva per lo sport del calcio, manifestazioni locali ed eventi sportivi, anche dell'atletica leggera e lo sport in generale (compreso l'utilizzo da parte delle scuole pubbliche del comune di Palazzo San Gervasio e delle Associazioni sportive).

Art. 3

Stato di consistenza della struttura

L'intera struttura campo di calcio è costituita da:

- 1) Struttura per gli spogliatoi, bagni, e stanze varie compresa la sala caldaia il tutto completo di impianti idrico fognario, produzione acqua calda ed elettrico;
- 2) Tribuna scoperta;
- 3) Bagni per il pubblico completi di impianti idrico fognario ed elettrico;
- 4) Recinzione terreno di gioco;
- 5) Terreno di gioco;
- 6) Spazio per il pubblico;
- 7) Attrezzature costituite da:
 - Trattore tagliaerba;
 - Impianto automatico di irrigazione del campo di calcio.

Art. 4

Descrizione del servizio

II servizio consiste nella custodia e manutenzione dell'intera struttura e specificatamente:

- a) Pulizia e manutenzione ordinaria periodica degli spogliatoi e dei bagni per i giocatori e per il pubblico;
- b) Mantenimento in efficienza dell'impianto idrico ed igienico sanitario, della centrale termica e dell'impianto di irrigazione del campo;
- e) Piccoli ritocchi a cancellate, portoni ed altri parti metalliche;
- c) Pitture di pareti, infissi e cancellate;
- d) Riparazioni in genere;
- e) Pulizia degli spazi al di fuori del terreno di gioco, mediante taglio periodico dell'erba;
- f) Pulizia dell'intera area (intesa come spazi per il pubblico, campo di gioco, spazi per i giocatori e spazi vari) mediante rimozione di qualsiasi rifiuto od oggetto ivi presente e non facente parte del campo di calcio;
- g) Mantenimento in perfetto stato di efficienza del trattore tagliaerba;

- h) Mantenimento in perfetto stato di efficienza del manto erboso mediante:
 - continue operazioni di innaffiamento e falciatura dell'erba;
 - risemina delle zone eventualmente deteriorate;
 - concimazione ove si renda necessario.
- i) Delimitazione dei vari settori del terreno di gioco con materiali ed attrezzature specifici per l'operazione.

Art. 5

Oneri a carico della Ditta Affidataria

Sono a carico del Gestore, l'ordinaria manutenzione, il controllo degli afflussi e la custodia e cura di tutto il complesso sportivo denominato stadio "Beppe Sabino".

Per interventi di ordinaria manutenzione si intendono:

- interventi di rifacimento del terreno di gioco e di seminagione dello stesso;
- piccole riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso compresa la sostituzione delle lampade di illuminazione;
- manutenzione dell'arredamento mobile e delle attrezzature;
- manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree;
- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, degli arredi, vetrate e infissi nonché in occasione delle manifestazioni sportive in genere;
- custodia e vigilanza degli impianti;
- spese relative all'acquisto dei materiali delle pulizie, della calce bianca od altro materiale usato per la rigatura del rettangolo di gioco, dei materiali tecnici occorrenti all'omologazione della partita (reti, bandierine, etc.) e dei materiali di consumo occorrenti al taglio dell'erba;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio degli impianti che per quanto riguarda l'impianto del campo di calcio comunale.

Sono altresì a carico della Ditta Affidataria:

- 1) la fornitura di tutti i materiali (disinfettanti, detersivi, ecc.) occorrenti per la pulizia degli spogliatoi e dei servizi per il pubblico;
- 2) i carburanti (benzina ed olio) occorrenti per il funzionamento del trattore tagliaerba;
- 3) il seme occorrente per il ripristino delle parti del manto erboso eventualmente secco;
- 4) i concimi occorrenti;
- 5) la calce o altro materiale idoneo per la squadratura del campo;
- 6) tutti i materiali per le riparazioni di modesta entità.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme del codice civile per l'individuazione degli interventi di ordinaria e di straordinaria manutenzione.

Ogni miglioria rimane di proprietà del Comune senza diritto ad alcun risarcimento.

Art. 6

Oneri della Stazione Appaltante

Sono a carico del Comune di Palazzo San Gervasio tutte le spese di straordinaria manutenzione degli impianti sportivi ad eccezione di quelle imputabili al cattivo uso, impropria o mancata manutenzione ordinaria e comunque dovuti a danni causati da atleti, dirigenti o accompagnatori delle società sportive che utilizzano l'impianto, dal pubblico o da terzi fornitori.

Per interventi di straordinaria manutenzione si intendono:

- interventi necessari ad assicurare la stabilità delle strutture portanti degli edifici e degli impianti di illuminazione, annessi agli impianti sportivi;
- modifiche sostanziali dei complessi e di tutte le loro pertinenze derivanti dall'adeguamento degli stessi impianti a disposizioni di legge sopravvenute.
- Sono inoltre a totale carico dell' Amministrazione Comunale, tutte le spese per le utenze idriche, elettriche, gasolio per riscaldamento e produzione acqua calda, nonché le spese relative al prelievo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 7

Personale della Ditta affidataria addetto al servizio

La Ditta Affidataria è tenuta ad intervenire :

a) in qualsiasi momento, compreso i giorni festivi;

b) a fornire recapito telefonico, fornito di fax, funzionante dalle ore 7,30 alle ore 19,00.

Art. 8

Responsabilità per danni

Il Gestore, per tutta la durata del periodo di affidamento del servizio, risponde nei confronti del Comune di qualsiasi danno provocato agli impianti sportivi, anche per comportamenti imputabili a terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi.

Art. 9

Privativa per la pubblicità

La gestione della pubblicità, nelle forme consentite all'interno del complesso sportivo, è affidata al proprietario degli impianti sportivi.

Art. 10

Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di mesi 12 (dodici) con inizio l'1.11.2012 e termine 31.10.2013 o comunque di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di inizio dello svolgimento dei servizi richiesti dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere per giusta causa la risoluzione anticipata del contratto di gestione con preavviso di tre mesi a mezzo mediante lettera raccomandata A.R. senza che la Società possa richiedere eventuali danni.

L'Amministrazione Comunale, mediante Deliberazione della Giunta Comunale, si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori dodici mesi il servizio di manutenzione agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato ai sensi del presente capitolato.

Art. 11

Prezzo da corrispondere per il servizio e modalità di pagamento

A corrispettivo di tutti i servizi e prestazioni indicati nel presente Capitolato, l'Ente Appaltante corrisponderà all'assuntore una somma complessiva di €....., oltre IVA al 21%, dovuta al ribasso offerto in seguito all'espletamento della gara d'appalto di cui in oggetto.

II canone sarà pagato in rate mensili posticipate, da erogare entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza dietro presentazione di fattura da parte della Ditta affidataria.

L'appaltatore avrà diritto all'interesse legale vigente per ritardato pagamento delle rate in corso, salvo ogni altra sanzione contrattuale e salvo risarcimento di danni, derivanti dall'incuria dell'assuntore sia alle opere che alle proprietà private.

Art. 12

Verbale di consistenza

All'atto della consegna dell'impianto, le parti, in contraddittorio, redigono un verbale di inventariazione e di consistenza dell'immobile, del suo stato di conservazione, delle prime manutenzioni da effettuare, dello stato delle attrezzature e della loro quantità, e di quanto altro necessario per documentare quanto consegnato.

Il Comune all'atto della consegna degli immobili e delle strutture, si riserva per le opere non in regola con le norme urbanistiche ogni valutazione in merito alla loro eventuale regolarizzazione, pur se utilizzate.

Art. 13

Obblighi dell'Impresa Appaltatrice

Ai sensi dell'Art. 18 della Legge 19/03/90 n°55 e successive modificazioni, l'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione Appaltante :

- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed informatici, entro giorni 10 dalla data della presente stipula del contratto;
- 2) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione con scadenza collettiva, dovrà essere effettuata con scadenza quadrimestrale. L'Ente Appaltante ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di liquidazioni delle rate di acconto;
- 3) la Ditta Affidataria dovrà predisporre, durante tutto il periodo di gestione, idonee misure per la sicurezza fisica dei lavoratori secondo le vigenti norme formulando il relativo piano di sicurezza. Gli oneri derivanti dal predetto piano sono ad esclusivo carico della Ditta Affidataria.

Art. 14

Agenti ed operai della Ditta affidataria

La Ditta Affidataria è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme vigenti per il collocamento della manodopera.

L'Ente appaltante avrà diritto ad esigere la sostituzione dei dipendenti dell'impresa per insubordinazione, incapacità o mala fede e per qualsiasi altro motivo che, a suo giudizio, possa apportare turbamento al servizio o danni all'Amministrazione.

La Ditta affidataria sarà, in ogni caso, sempre l'unico responsabile dei danni che siano cagionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti.

Art. 15

Pagamento degli operai

La Ditta affidataria deve provvedere a pagare gli operai nel rispetto del contratto collettivo nazionale di categorie e delle integrazioni provinciali e di quanto altro previsto per legge, in mancanza l'Ente ha diritto di intimare all'assuntore l'esecuzione o il perfezionamento dei pagamenti entro le 48 ore di tempo. L'Ente si riserva la facoltà di porre il fermo sui crediti dell'appaltatore a richiesta dell'Ispettorato del Lavoro e degli Istituti Assicurativi e Previdenziali per qualsiasi inadempienza o infrazione che fosse segnalata a carico dell'assuntore e fino alla cessazione della lamentata irregolarità senza che il fermo comporti diritto ad interesse o ad altra pretesa nei confronti dell'Ente.

Art. 16

Infortuni ed assicurazioni degli operai

Sono a carico dell'assuntore le assicurazioni per gli operai stabilite dalle vigenti leggi, per cui egli si intende obbligato, fra l'altro all'osservanza:

- 1) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, delle disposizioni integrative contenute nel D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
- 2) di tutte le vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro e di antinfortunistica e del piano di sicurezza fisica dei lavoratori come previste dal DLgs 9 aprile 2008, n.81, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.

Capo II Attività sportiva Art. 17

Calendario attività agonistica

Il Gestore dovrà garantire l'utilizzo degli impianti sportivi, alle società sportive che comunque hanno ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo da parte del Comune di Palazzo San Gervasio.

L'utilizzo degli impianti sportivi, sarà consentito anche a tutti i richiedenti specifica autorizzazione all'amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire gli orari di accesso alle Associazioni ed al pubblico durante i giorni della settimana anche festivi

Per le attività svolte da parte di società sportive ed associazioni, gli impianti verranno utilizzati, per lo svolgimento degli allenamenti e delle gare di campionato oltre che le gare di allenamento e/o amichevoli.

Art. 18

Modalità di concessione dell'impianto

Il Gestore, concede l'utilizzo dell'impianto, alle società sportive che ne abbiano fatta preventiva richiesta al Comune e dietro presentazione della prevista autorizzazione rilasciata dal Comune stesso, corredata delle necessarie prescrizioni.

Tale impianto dovrà essere dato in uso nel seguente modo:

- per quanto concerne le partite di campionato, l'impianto deve essere aperto, custodito e consegnato perfettamente come prescritto dai regolamenti F.I.G.C., ovvero con erba rasata, rettangolo di gioco perfettamente rigato, campo di gioco dotato di bandierine di delimitazione del campo e porte dotate di

reti, spogliatoi e servizi igienici puliti e provvisti di docce funzionanti tanto negli spogliatoi delle squadre che in quelli degli arbitri;

- <u>per quanto concerne gli allenament</u>i l'impianto deve essere nelle condizioni di cui al precedente punto a) con esclusione della rigatura del rettangolo di gioco;

Il Gestore provvede, con proprio personale ed a propria cura e spese, alle operazioni necessarie a garantire l'impianto nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 19

Sanzioni comminate dalla F.I.G.C.

Eventuali multe comminate dalla F.I.G.C. o dalla F.I.D.A.L. a società ospitanti, dovute al mancato rispetto dell'articolo precedente sono risarcite dal Gestore alla Società sanzionata.

Il reiterato mancato rispetto di cui al comma precedente da parte della Società, comporta la revoca della relativa concessione.

Art. 20

Comportamenti non corretti delle società sportive

Il Gestore segnala al Comune, con la massima tempestività, quegli interventi che si rendono necessari in seguito a comportamenti scorretti o riprovevoli da parte delle altre società utilizzatrici dell'impianto.

Tali comportamenti, una volta accertati, comportano l'immediata eliminazione del danno, con relativo addebito alla società responsabile dello stesso e possono altresì portare ad escludere tale società sportiva, dall'utilizzo di qualsiasi impianto sportivo di proprietà comunale.

Nel caso di infrazioni alla normativa antidoping, il Comune inibisce alla società l'utilizzo del campo per un determinato periodo di tempo in relazione alla gravita del fatto.

Art. 21

Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto può essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali.

E' facoltà del Comune, comunque, risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- ♦ ingiustificata interruzione di una delle attività oggetto dell'appalto protratta per più di un giorno;
- ♦ gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività di gestione;
- ♦ svolgimento di attività agonistica da parte di società non in possesso dei requisiti richiesti;
- ♦ accertamento violazione normativa antidoping;
- ♦ mancato rispetto delle misure di informazione di cui all'ultimo comma dell'art.3.

In ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento del Gestore, comporta la possibilità per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni ed il divieto per la ditta inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune.

Art. 22 Penali

In caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, la ditta è tenuta al pagamento di una penale nelle seguenti misure:

- ♦ € 50,00 in caso di ritardo nella preparazione dell'impianto per l'attività agonistica;
- ♦ € 50,00 per l'omessa o incompleta pulizia dei locali e delle attrezzature;
- ♦ € 50,00 per danneggiamenti per incuria o cattiva gestione delle attrezzature;
- ♦ € 50,00 per ogni altra violazione contrattuale diversa da quelle precedentemente indicate.

Le penali sono applicate previa contestazione scritta della violazione alla ditta ed in assenza, nel termine assegnato che non potrà essere inferiore a cinque giorni, di giustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune.

Il pagamento delle penali avviene mediante ritenuta dell'importo dovuto, sul primo pagamento utile a favore della ditta.

Il pagamento durante il corso dell'appalto di penali per un importo complessivo superiore al 30% del valore del contributo, comporta la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento.

Le penali non sono dovute quando le infrazioni accertate risultano impunibili a causa di forza maggiore o ad eventi eccezionali non imputabili all'appaltatore.

Art. 23 Domicilio legale

L'assuntore è tenuto ad eleggere il suo domicilio legale in Palazzo San Gervasio presso la Segreteria del Comune e ciò a tutti gli effetti di legge. Deve, d'altra parte, stabilire il suo recapito.

Art. 24

Danni a terzi

In conformità di quanto prescritto dal contratto di appalto, l'assuntore risponderà, sempre ed in ogni caso, tanto verso l'Amministrazione dell'Ente Appaltante quanto verso i terzi di qualsiasi danno alle persone, cose ed animali in rapporto alle prestazioni, in oggetto dell'appalto.

Art. 25

Revisione canone

II canone è fisso ed invariabile sino all'esaurimento del numero degli interventi offerti.

Art. 26

Recesso del servizio

II recesso viene considerato come volontario abbandono e da luogo alla perdita della cauzione definitiva a titolo di penale.

Art. 27

Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto alla Ditta Affidataria di cedere o subappaltare il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 28

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, anche successivamente al suo termine, non risolta in via amichevole, sarà deferita per iniziativa di parte all'amministrazione giudiziaria ordinaria, con foro competente presso il Tribunale Civile di Potenza.

Art. 29

Forma del contratto

Il contratto d'appalto sarà stipulato in forma di pubblica amministrativa. Le spese contrattuali sono a carico della Società.

Art. 30

Incarico per il trattamento dei dati personali

Per l'attività oggetto dell'appalto, il Gestore assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In tale qualifica, il Gestore può trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività appaltate adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Palazzo San Gervasio, lì 14/09/2012